



Legge regionale 9/2005, articolo 8. Contributi per la conservazione dei prati stabili. Imprese: concessione, impegno di spesa, liquidazione e contestuale richiesta emissione ordinazione di pagamento. Anno 2021. Capitolo 2219/s.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 8 rubricato "Disposizioni in materia di contributi";

Richiamato il proprio precedente decreto n. 5473/AGFOR del 03/08/2021 con il quale, ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale 9/2005, è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi forfetari annui per le attività svolte per l'anno 2021 per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario regionale e, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, di quelli inseriti nella relativa banca dati regionale;

Dato atto che con il succitato decreto 5473/2021, tra l'altro:

- sono state individuate, tra gli altri, le imprese beneficiarie dei predetti contributi le cui denominazioni ed importi a ciascuno spettanti sono richiamati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- viene stabilito che alla concessione ed erogazione dei predetti contributi si sarebbe disposto con successivo provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto alla concessione dei contributi in argomento ed all'impegno di spesa delle somme di cui al citato allegato 1 a favore dei singoli beneficiari per l'importo complessivo di Euro 68.390,14 (sessantottomilatrecentonovanta/14), ponendo detta somma a carico del capitolo 2219 del bilancio per l'esercizio in corso;

Ritenuto inoltre di provvedere, contestualmente, alla liquidazione ed erogazione delle somme concesse ai beneficiari di cui al succitato allegato 1;

Considerato che ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul citato pagamento viene effettuata la ritenuta d'acconto del 4 per cento, per i beneficiari e per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, per l'importo complessivo di Euro 921,09 (novecentoventuno/09);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 maggio 2021, n. 8 (Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000);

Considerato che, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 8 della legge regionale 9/2005, in sede di presentazione della domanda di contributo, viene inoltrata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 51 I/1 del 22 febbraio 2019 che modifica il succitato regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 prevedendo l'innalzamento ad € 20.000,00 della soglia massima di aiuti concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 maggio 2020 con il quale si stabilisce che, venendo attuate con lo stesso decreto le condizioni di cui al succitato regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a decorrere dal 6 luglio 2020, la soglia di € 20.000,00 viene ulteriormente innalzata ad € 25.000,00;

Vista la Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi covid-19" al quale applicare le condizioni della predetta Comunicazione per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 avente ad oggetto "Individuazione delle misure di aiuto alle quali applicare le condizioni della comunicazione 2020/c 91 i/01 della commissione europea del 19 marzo 2020 (quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19) con riferimento al fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 (istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)";

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è provveduto in data 9 aprile 2020 alla notifica del regime di aiuto alla Commissione europea;

Vista la decisione C(2020)2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al regime di aiuto notificato e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Richiamati, conseguentemente:

- la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 610 con la quale, in particolare, è stato approvato l'Allegato 1 denominato " Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal programma Anticrisi covid-19 di cui all'art. 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020 così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020" che sostituisce integralmente il testo approvato con propria deliberazione n. 552/2020;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2020, n. 747 "LR 5/2020, art. 12 comma 2 e comma 3 – Individuazione delle misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, a seguito della decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del

regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) – Programma anticrisi COVID-19. Mod.DGR 552/2020 che contempla, tra l'altro, la presente misura contributiva;

- la circolare interna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche del 42288 del 2 luglio 2020;
- la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 523 recante <<LR 5/2020, art. 12. Individuazione delle misure di aiuto attivate nell'ambito del programma anticrisi covid-19 ed aggiornamento dei criteri e delle modalità da applicare per l'erogazione delle misure medesime>>;
- la decisione C (2021) 2707 final del 16.4.2021 della Commissione europea con la quale è stata approvata la proroga al 31.12.2021 del periodo di validità del predetto regime;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234) e successive modificazioni;

Atteso che ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti individuali di cui al presente decreto;

Dato atto che sono stati posti in essere gli adempimenti attinenti alle verifiche e registrazioni dei contributi oggetto del presente provvedimento nelle banche dati ad essi dedicate (RNA);

Atteso che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate, sono stati rilasciati i codici SIANCOR specificatamente indicati nel succitato allegato 1 in relazione ai singoli aiuti ivi determinati;

Visto, in particolare, l'articolo 44 della succitata legge regionale 7/2000 laddove è previsto, tra l'altro, che in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e il relativo regolamento, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 2023);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Visto il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al dott. Gabriele Iacoletti a decorrere dal 1 febbraio 2021;

Decreta

1. per quanto espresso in premessa, ed in attuazione del decreto n. 5473/AGFOR del 03/08/2021, di concedere i contributi forfetari annui, per le attività svolte per l'anno 2021 per la conservazione dei prati stabili, alle imprese di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario;
2. di disporre l'impegno della somma complessiva di Euro 68.390,14 (sessantottomilatrecentonovanta/14), per la concessione dei contributi forfetari annui di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 per le attività svolte per l'anno 2021 per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario regionale e, tenuto conto delle risorse economiche disponibili, per quelli inseriti nella relativa banca dati, ai soggetti beneficiari indicati nell'allegato 1, ponendo la predetta somma a carico del capitolo 2219 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
3. le somme concesse si riconoscono e si liquidano con contestuale richiesta dell'ordinazione del pagamento a favore dei suddetti beneficiari;
4. per quanto concerne tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici della pratica di cui trattasi si fa espresso riferimento agli allegati contabili costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di procedere, in sede di liquidazione dei contributi, per i beneficiari e per gli importi specificatamente indicati nell'allegato 1, alla ritenuta del 4% di cui al comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 per l'importo complessivo di Euro 921,09 (novecentoventuno/09);
6. in applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 9/2005, come affermato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al momento della presentazione della domanda, il beneficiario assume l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo;
7. ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario;
8. il presente decreto è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché nella sezione tematica dedicata ai "Prati stabili".

Il direttore del servizio
dott. Gabriele Iacoletti
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

SF